

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 1018)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 1973*  
(V. Stampato n. 1693)

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

**dal Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

**dal Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

**e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 2 aprile 1973*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a  
favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal  
terremoto nel gennaio del 1968

---

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio del 1968 con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2, il capoverso è sostituito con il seguente:*

« Per le valutazioni delle attitudini specifiche a svolgere mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione nominata con decreto dal Ministro dei lavori pubblici e composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato sopra detto e da un direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici. Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato anzidetto designato dall'ispettore generale. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 1973 ».

*L'articolo 4 è sostituito con il seguente:*

« Le disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonchè del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite e da eseguirsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ».

*L'articolo 5 è sostituito con il seguente:*

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, numero 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con i seguenti:

” Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 19.000 milioni, lire 25.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975, di lire 30.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 27.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi, assicurando priorità agli interventi destinati nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ” ».

*L'articolo 7 è sostituito con il seguente:*

« Lo stanziamento di cui all'articolo 36-ter della legge 18 marzo 1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, è integrato di lire 3.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in misura di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1974 ».

*All'articolo 8, al primo comma, le parole:* « per l'anno finanziario 1973 », *sono sostituite con le parole:* « per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 »;

*al secondo comma le parole:* « per l'anno finanziario 1973 », *sono sostituite con le parole:* « per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 »;

*al secondo comma sono aggiunte in fine le parole:* « per i corrispondenti esercizi finanziari ».

*All'articolo 10, dopo le parole: « n. 491 », sono aggiunte le parole: « nonchè quelle previste dall'articolo 11-bis della precitata legge 30 luglio 1971, n. 491, relative ai tributi diretti e indiretti ».*

*All'articolo 11, primo comma, le parole: « è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973 », sono sostituite con le parole: « è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974 ».*

*Il secondo e il terzo comma sono sostituiti con il seguente:*

« L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di lire 550 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 ».

*Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 11-bis. — Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1971 dall'articolo 9 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, è prorogato al 31 dicembre 1973 per i soli casi in cui i richiedenti dimostrino l'assoluta impossibilità materiale di osservare i termini fissati dalle precedenti disposizioni di legge per stato di detenzione o assenza per emigrazione all'estero. Per i casi predetti restano valide le domande di contributo presentate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11-ter. — A partire dal 1° gennaio 1973 sono ammessi a godere dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 i comuni di Camporeale e Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e Vita in provincia di Trapani.

Art. 11-quater. — Il Presidente della Regione Sicilia, con proprio decreto, provvede,

ove necessario, alla integrazione della perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai decreti presidenziali di trasferimento di cui all'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 241, per assicurarne la coincidenza con i piani particolareggiati di risanamento dei comuni a parziale trasferimento di cui all'articolo 2 della legge regionale del 18 luglio 1968, n. 20.

Nelle more dell'espletamento del sopradetto *iter*, le commissioni all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito dei piani di trasferimento per le parti di abitato e per le abitazioni, già dichiarate da trasferire, non soggette a revisione, e in favore dei proprietari che abbiano optato per i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Art. 11-*quinquies*. — All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è aggiunto il seguente comma:

” La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha efficacia traslativa ad ogni effetto ”.

Art. 11-*sexies*. — I contributi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, previsti nell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di costruzione all'atto del sisma per la parte effettivamente edificata con regolare licenza edilizia, previo accertamento da parte dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e semprechè sia stata avanzata domanda nei termini di legge ».

All'articolo 13 le parole: « dal 1974 al 1982 sono sostituite con le parole: « dal 1974 al 1980 ».

Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 13-bis. — Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

” Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunicati contrario avviso l'assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano.

I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i benefici previsti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni ”.

Art. 13-ter. — All'articolo 29 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

” Fino a quando non saranno iniziate le operazioni del risanamento secondo il disposto del successivo articolo 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'articolo 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di alloggi sarà reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi piani ”.

Art. 13-quater. — Alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunte le parole: ” e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occor-

renti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio”.

Art. 13-*quinquies*. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ritenuta ammissibile una spesa non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del sisma del gennaio 1968, indipendentemente dalla estensione dell'azienda.

I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga a requisiti minimi delle stesse determinati ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 13-*sexies*. — Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino a un massimo di spesa ammissibile di lire 12 milioni mediante mutui all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale”.

Le agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, fanno carico sullo stanziamento di cui al precedente articolo 5 e si applicano anche in favore dei proprietari che singolarmente provvedono al ripristino del proprio fabbricato.

Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, numero 241, è soppresso ».

## ALLEGATO

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1973, n. 42.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

## DECRETA:

## ARTICOLO 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, già prorogato con l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è ulteriormente prorogato di tre anni.

## ARTICOLO 2.

Il nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un magistrato della Corte dei conti in servizio presso una Sezione della Corte medesima per la Regione siciliana e dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di segretario della commissione sono esplicate da un funzionario dell'Ispettorato generale anzidetto designato dall'ispettore generale ».

## ARTICOLO 3.

L'articolo 6 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è così sostituito:

« Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonché allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative,

ALLEGATO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## ARTICOLO 1.

*Identico.*

## ARTICOLO 2.

*Identico:*

« Per le valutazioni delle attitudini specifiche a svolgere mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di una commissione nominata con decreto dal Ministro dei lavori pubblici e composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato sopra detto e da un direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici. Le funzioni di segretario di commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato anzidetto designato dall'ispettore generale. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 1973 ».

## ARTICOLO 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nonché per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il Comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione ».

#### ARTICOLO 4.

Le disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni si applicano a tutte le espropriazioni da eseguirsi a cura dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

#### ARTICOLO 5.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con il seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 258.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 15.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 e di lire 10.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1975 al 1982 ».

#### ARTICOLO 6.

Lo stanziamento di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici è integrato di lire 6.800 milioni.

Detta maggiore somma di lire 6.800 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

#### ARTICOLO 7.

Lo stanziamento di cui all'articolo 36-ter della legge 18 marzo 1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, è integrato di lire 2.000 milioni

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

#### ARTICOLO 4

Le disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonché del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite e da eseguirsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

#### ARTICOLO 5.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con i seguenti:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 19.000 milioni, lire 25.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975, di lire 30.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 27.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi, assicurando priorità agli interventi destinati nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ».

#### ARTICOLO 6.

*Identico.*

#### ARTICOLO 7.

Lo stanziamento di cui all'articolo 36-ter della legge 18 marzo 1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, è integrato di lire 3.000 milioni da iscriversi nello

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

#### ARTICOLO 8.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e per gli esercizi finanziari 1971 e 1972 dall'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sono ulteriormente concessi per l'anno finanziario 1973.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

#### ARTICOLO 9.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui alle leggi 30 novembre 1970, n. 953 e 20 dicembre 1971, n. 1155, si intende assolto anche nel caso in cui i giovani interessati possano dimostrare, attraverso apposita certificazione della competente Amministrazione comunale, di essere stati, per il periodo prescritto, ininterrottamente disponibili anche se il loro concreto impiego sia del tutto mancato per causa non volontaria.

#### ARTICOLO 10.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre 1972.

#### ARTICOLO 11.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, prorogato sino al 31 dicembre 1970 dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e fino al 31 dicembre 1972 dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 550 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in misura di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1974.

#### ARTICOLO 8.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e per gli esercizi finanziari 1971 e 1972 dall'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sono ulteriormente concessi per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.

*Identico.*

#### ARTICOLO 9.

*Identico.*

#### ARTICOLO 10.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonché quelle previste dall'articolo 11-bis della precitata legge 30 luglio 1971, n. 491, relative ai tributi diretti e indiretti, sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre 1972.

#### ARTICOLO 11.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, prorogato sino al 31 dicembre 1970 dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e fino al 31 dicembre 1972 dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di lire 550 milioni, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 11-*bis*.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1971 dall'articolo 9 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, è prorogato al 31 dicembre 1973 per i soli casi in cui i richiedenti dimostrino l'assoluta impossibilità materiale di osservare i termini fissati dalle precedenti disposizioni di legge per stato di detenzione o assenza per emigrazione all'estero. Per i casi predetti restano valide le domande di contributo presentate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 11-*ter*.

A partire dal 1° gennaio 1973 sono ammessi a godere dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 i comuni di Camporeale e Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e Vita in provincia di Trapani.

ARTICOLO 11-*quater*.

Il Presidente della regione Sicilia, con proprio decreto, provvede, ove necessario, all'integrazione della perimetrazione delle aree indicate e delimitate dai decreti presidenziali di trasferimento di cui all'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 241, per assicurarne la coincidenza con i piani particolareggiati di risanamento dei comuni a parziale trasferimento di cui all'articolo 2 della legge regionale del 18 luglio 1968, n. 20.

Nelle more dell'espletamento del sopraddetto *iter*, le commissioni all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito dei piani di trasferimento per le parti di abitato e per le abitazioni, già dichiarate da trasferire, non soggette a revisione, e in favore dei proprietari che abbiano optato per i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

ARTICOLO 11-*quinquies*.

All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è aggiunto il seguente comma:

« La cessione ai comuni delle predette aree e relative attrezzature ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione da parte dei privati ex proprietari. Tale cessione ai comuni ha efficacia traslativa ad ogni effetto ».

ARTICOLO 11-*sexies*.

I contributi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, previsti nell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di costruzione all'atto del sisma per la parte effettivamente edificata con regolare licenza edilizia, previo accertamento da parte dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sempreché sia stata avanzata domanda nei termini di legge.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 12.

All'onere di lire 18.150 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1973 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite Consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove l'estrazione a sorte dei certificati di credito avvenga presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, si farà fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'anno 1973.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 12.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

**ARTICOLO 13.**

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1982 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la legge stessa, di volta in volta stabilite.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

#### ARTICOLO 13.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1980 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la legge stessa, di volta in volta stabilite.

#### ARTICOLO 13-bis.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

« Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da parte del comune ove non comunichi contrario avviso l'assessorato regionale per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera comunale di adozione del piano.

I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i benefici previsti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni ».

#### ARTICOLO 13-ter.

All'articolo 29 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non saranno iniziate le operazioni del risanamento secondo il disposto del successivo articolo 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che risultassero ancora disponibili dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'articolo 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di alloggi sarà reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi piani ».

#### ARTICOLO 13-quater.

Alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunte le parole: « e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio ».

#### ARTICOLO 13-quinquies.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ritenuta

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1973.

LEONE

ANDREOTTI - GULLOTTI - RUMOR - VALSECCHI  
- COPPO - TAVIANI - MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ammissibile una spesa non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del sisma del gennaio 1968, indipendentemente dalla estensione dell'azienda.

I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in deroga a requisiti minimi delle stesse determinati ai sensi del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### ARTICOLO 13-*sevies*.

Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino a un massimo di spesa ammissibile di lire 12.000.000 mediante mutui all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale ».

Le agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, fanno carico sullo stanziamento di cui al precedente articolo 5 e si applicano anche in favore dei proprietari che singolarmente provvedono al ripristino del proprio fabbricato.

Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso.

#### ARTICOLO 14.

*Identico.*